



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N. 13 del 24/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER IL PROSEGUIMENTO DEI LAVORI DEL CANTIERE EDILE DI RISTRUTTURAZIONE DEL CIMITERO COMUNALE – OTTAVO LOTTO

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA/O:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge** 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- **da ultimi**, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- **l'ordinanza** sindacale n. 7 del 11/03/2020 avente ad oggetto: "*PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE*";
- **l'ordinanza** sindacale n. 11 del 11/03/2020 avente ad oggetto: "*PROVVEDIMENTO PER LA PIENA ATTUAZIONE DELLE MISURE GOVERNATIVE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID/2019 (CORONAVIRUS) SUL TERRITORIO COMUNALE*";
- **l'ordinanza** del Presidente della Regione Campania n. 19 del 20.3.2020, avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*", alla quale si rinvia integralmente, con la quale – tra l'altro – si dispone che su tutto il territorio regionale, fino al 3 aprile 2020, le stazioni appaltanti valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso ovvero programmati, e "*Per le lavorazioni differibili sono disposti la messa in sicurezza e la chiusura temporanea del cantiere, da concludersi non oltre 5 giorni dalla data della presente ordinanza*";
- **il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** 22.3.2020, avente ad oggetto "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", pubblicato nella G.U. n. 76 del 22 marzo 2020 e al quale si rinvia integralmente, con il quale sono state sospese, sino al 3 aprile 2020, tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate all'art. 1 punto 1. lett. a) ad eccezione di quelle indicate



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

nell'allegato 1, mentre alla lett. d) dello stesso punto 1. dell'art. 1 è disposto che *“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa”*, e ancora alla lettera e) *“sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”*;

CONSIDERATO

- che i lavori in corso di esecuzione relativi all'opera pubblica in oggetto denominata **“RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – 8° LOTTO”**, che comprende le opere relative all'adeguamento di parte del campo di inumazione n. 14 del Cimitero Comunale, si riferiscono all'unico campo di inumazione disponibile per il corrente anno 2020 per cui si configurano come attività produttive finalizzate ai servizi essenziali e quindi rientrano nella tipologia di cui alle precedenti letture d) ed e) dell'art. 1 punto 1. del DPCM 22.03.2020;
- che la loro interruzione potrebbe comportare in breve tempo una saturazione dei posti attualmente disponibili per l'inumazione dei defunti con conseguenti gravi problematiche di carattere igienico-sanitario;

PRESO ATTO che il D.L. n. 6/2020 menzionato all'art. 3, comma 2 prevede: *“2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 6 e n. 7 del 6 marzo 2020, n. 8 dell'8 marzo 2020, n. 10 del 10 marzo 2020 e n. 12 dell'11 marzo 2020;

VISTI:

- l'**articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'**art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della*



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

comunità locale, in relazione all'urgente necessita' di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

ORDINA

di **proseguire** **AD HORAS** le sole attività edilizie relative ai lavori di **“RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE – 8° LOTTO”**, in quanto, per la loro natura, afferiscono a lavori indifferibili ed urgenti finalizzati all’erogazione di servizi essenziali.

DISPONE

la comunicazione al Prefetto di Napoli della presente Ordinanza indicando, come previsto dal DPCM 22.03.2020, i seguenti dati:

- territorio in cui è ubicata l’attività: Cimitero del Comune di Anacapri
- impresa esecutrice: S.R. Costruzioni s.r.l. – Corso Umberto I° n. 237 – Napoli
- amministrazione beneficiaria dei servizi: Comune di Anacapri

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza ai fini dell’adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all’art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l’ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento viene comunicato:

Alla prefettura UTG di Napoli
Alla A.S.L Napoli 1 Centro
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri
All'Ufficio circondariale marittimo
Alla Regione Campania
Alla Città Metropolitana di Napoli
Alla Unità di crisi regionale

Anacapri, li 24/03/2020

Il Sindaco
(dr. Alessandro Scoppa)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa